



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**L'AVVISO DI ACCERTAMENTO NON DEVE INDICARE LE RAGIONI DEL MANCATO
RICONOSCIMENTO DELLE ESENZIONI**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, sentenza del 29/7/2025, n. 5442

Composizione

Pres. Montagna e Rel. Nuzzi.

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA
RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972.

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori
alla riforma tributaria del 1972 - IMU - Avviso di accertamento -
Motivazione - Contenuto - Esplicazione delle ragioni del mancato
riconoscimento di possibili esenzioni – Esclusione – Fondamento.

Massima

In tema di IMU, l'onere motivazionale dell'avviso di accertamento è
adempiuto tutte le volte in cui il contribuente è stato posto in condizione
di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, per
l'effetto, di contestare l'an e/o il *quantum* dell'imposta accertata, non
essendo, per contro, necessario che l'avviso indichi anche le ragioni del
mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge
ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre
e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta.

Rif. normativi

Art. 13 del d.l. n. 201/2011
l. n. 214/2011

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29845 del 20/11/2024 (CONF).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro